

Effluenti zootecnici e concimi azotati

Divieti stagionali di spandimento e documenti per la cessione

E' sempre opportuno ricordare i vincoli stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati per non incorrere in infrazioni più o meno gravi.

Nelle **Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)** lo spandimento dei liquami, letami assimilati e di concimi azotati, è possibile fino al 31 ottobre, sempre che le condizioni meteo e dei terreni lo permettano.

Da novembre e fino a febbraio le norme prevedono lo stop per 90 giorni. Nei mesi di novembre e di febbraio infatti, nei giorni in cui le condizioni metereologiche lo permettono, il divieto sarà sospeso.

E' invece previsto il divieto assoluto degli spandimenti **dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che nelle Zone Ordinarie (ZO).** In quest'ultime il divieto è escluso per i letami e assimilati.

Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, **dal 1° novembre a fine febbraio il Bollettino Agrometeo Nitrati** <https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati> fornisce l'indicazione sulla possibilità o meno di spargere liquami e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili.

Va però ricordato che **dal 1° ottobre al 30 aprile il Bollettino Agrometeo fornisce per tutte le zone (ordinaria e vulnerabile) l'indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10, per cui è necessario l'immediato interramento dei liquami zootecnici.** Più precisamente, dal 1° ottobre al 15 aprile l'indicazione del bollettino è vincolante, invece dal 16 al 30 aprile l'indicazione non è vincolante.

Cessione di effluenti e digestati

Le aziende che cedono gli effluenti di allevamento o i digestati agrozootecnici o agroindustriali a soggetti terzi, al fine di garantire la tracciabilità dell'utilizzo dei fertilizzanti azotati e la corretta gestione agronomica su superfici agricole, devono sottoscrivere un documento di cessione da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda per almeno 3 anni.

Vedi in allegato:

- **modello A** in tutti i casi di cessione degli effluenti di allevamento, da parte dell'azienda che li produce all'azienda che ne effettua l'uso agronomico sui terreni in conduzione;

- **modello B** in tutti i casi di cessione di digestati agrozootecnici o agroindustriali, da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua l’uso agronomico sui terreni in conduzione;

Questi modelli non sostituiscono il documento di trasporto del materiale ceduto.

Accordo per la fornitura di biomassa

Nel caso di cessione di effluenti zootecnici destinati a trattamento di digestione anaerobica per l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili (Biogas), deve essere sottoscritto tra le parti l’accordo per la fornitura di biomassa di durata decennale secondo quanto stabilito dall’allegato A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011 e s.m.i.

Cessione di effluenti (SOA)

Se la cessione di effluenti zootecnici è destinata ad impianti riconosciuti per la trasformazione e produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, l’effluente consegnato e classificato come SOA (sottoprodotto di origine animale) deve essere tracciato da documento di trasporto semplificato secondo l’Allegato A2 della DGR 1530/2013, da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda.

Divieti stagionali per la distribuzione agronomica

 Condividi  vei azioni

I divieti stagionali di cui alla disciplina regionale per la distribuzione agronomica ai sensi della DGR n. 813/2021 sono di seguito schematizzati.

ZONA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Acque reflue	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Deiezioni essicate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata	60 gg	1 dicembre – 31 gennaio
Letami e assimilati		nessun divieto
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 (NB: sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi)	60 gg	1 dicembre-31 gennaio
di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre-15 gennaio
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	60 gg	1 dicembre-31 gennaio

ZONA VULNERABILE

TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO	Bollettino Agrometeo
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernnini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui culturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI
Letami e assimilati (DM 25/2/2016)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) distribuito su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Deiezioni essicate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016)	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 (NB: sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi)	90 gg	Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio	SI
di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio	NO
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi	120 gg	1° novembre – fine febbraio	NO